

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione,  
sul messaggio 14 giugno 1960 concernente la modifica dell'art. 7 cpv. 1  
della legge di procedura tributaria (trasferimento da Bellinzona a  
Lugano della sede della Commissione cantonale di ricorso)

(del 20 giugno 1960)

L'art. 7 cpv. 1 della legge di procedura tributaria di data 23 novembre 1953 del quale vien proposta la modifica dispone che la sede della Commissione cantonale di ricorso sia a Bellinzona.

Per i motivi che il messaggio elenca dettagliatamente si vorrebbe ora trasferirne la sede a Lugano, più precisamente nel nuovo palazzo postale di Besso.

Il testo del messaggio non dice se tale sistemazione debba ritenersi definitiva od abbia invece carattere provvisorio, in attesa che sorga a Lugano il nuovo palazzo di giustizia. La Commissione della Legislazione ritiene valida questa seconda ipotesi e auspica che il Tribunale fiscale cantonale abbia a trovare conveniente e definitiva sistemazione nell'erigendo palazzo. Le ragioni che fanno preferire questa soluzione all'altra sono talmente ovvie da neanche dover essere qui ricordate.

Circa le ragioni che consigliano questo trasferimento della Commissione da un centro all'altro, il messaggio governativo ne elenca di valide e di altre che lo sono un tantino meno.

La vostra Commissione, proponendovi di aderire alla progettata modifica dell'art. 7 cpv. 1 della legge di procedura tributaria, ha inteso mettere l'accento sulla necessità di riservare alla Magistratura penale sopracenerina una conveniente e immediata sistemazione nell'attuale palazzo del Pretorio, sistemazione non altrimenti raggiungibile, almeno in uno spazio di tempo limitato, se non facendo capo allo sgombero della Commissione cantonale di ricorso dai locali ch'essa per l'appunto occupa nel palazzo del Pretorio. D'altro canto la Commissione condivide il principio che i tribunali superiori del Cantone vengano accentrati a Lugano, e però, come detto sopra, in una sede adeguata, che serva a mettere in risalto il loro carattere di organi giudicanti.

Per questi motivi la vostra Commissione vi invita a voler concedere la Vostra adesione alla proposta modifica anche se avrebbe ritenuto opportuno, da parte del Consiglio di Stato maggiori chiarimenti circa il funzionamento dell'Istituto, la parte che nell'attività dello stesso hanno le udienze fuori sede e la probabile incidenza della proposta modifica sul funzionamento del tribunale fiscale.

*Per la Commissione della Legislazione :*

G. Maino, relatore

Bernasconi P. — Bianchi — Induni —  
Masoni — Snider.